



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Indicazioni

relative all'ordinanza del
DEFR sui lavori pericolosi
per i giovani
(RS 822.115.2)

Berna, aprile 2024

Queste indicazioni sono state redatte dai collaboratori del Campo di prestazioni Condizioni di lavoro

Editore: SECO – Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
3003 Berna

Download: www.seco.admin.ch/indicazioni-lavori-pericolosi-giovani 

Riproduzione autorizzata con indicazione della fonte



Indice

Abbreviazioni _____ 4

Premesse _____ 5

Glossario _____ 6

Articoli

Art. 1 Oggetto _____ 8

Art. 2 Carico psichico _____ 10

Art. 3 Carico fisico _____ 12

Art. 4 Effetti fisici _____ 14

Art. 5 Agenti chimici con pericoli fisici ____ 17

Art. 6 Agenti chimici con pericoli
tossicologici _____ 20

Art. 7 Agenti biologici _____ 23

Art. 8 Strumenti di lavoro pericolosi ____ 25

Art. 9 Animali pericolosi _____ 27

Art. 10 Ambiente di lavoro con un
elevato rischio di infortunio
professionale _____ 28

Art. 11 Atmosfera sotto-ossigenata ____ 30

Art. 12 Mancata percezione di
segnali sonori _____ 31

Art. 13 Fumo passivo _____ 32

Art. 14 Adeguamento delle misure
di accompagnamento concernenti
la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute definite
negli allegati ai piani di formazione _ 33

Art. 15 Abrogazione di un altro atto
normativo _____ 34

Art. 16 Entrata in vigore _____ 35



Abbreviazioni

LL	Legge sul lavoro; RS 822.11
OLL 5	Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro; RS 822.115
OPChim	Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
CFP	Certificato federale di formazione pratica
AFC	Attestato federale di capacità
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
EN	Norma europea
TBE	Encefalite da zecca, detta anche meningoencefalite primaverile-estiva o meningoencefalite da zecche (infiammazione causata da virus)
GHS	Global Harmonised System Global (sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici)
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
nm	Nanometro
OPFP	Ordinanza concernente il fumo passivo; RS 818.311
OPLM	Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi; RS 832.321
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SICHEM	Piattaforma Internet della SECO per l'Impiego sicuro di prodotti chimici: www.seco.admin.ch/sichem
SN	Norma svizzera
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UV	Radiazioni ultraviolette o raggi ultravioletti
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca



Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2)

Premesse

Il corpo e il cervello dei giovani (sotto i 18 anni) subiscono cambiamenti fondamentali che li rendono particolarmente sensibili alle influenze psicologiche, fisiche e chimiche. I giovani lavoratori quindi necessitano di una protezione speciale nel mondo del lavoro.

Inoltre, il rischio di infortuni è particolarmente elevato tra i giovani di età inferiore ai 18 anni dato che la loro percezione è diversa da quella degli adulti e sono ancora inesperti riguardo alle procedure da seguire sul posto di lavoro: ogni anno, in Svizzera, circa 25 000 apprendisti subiscono un infortunio professionale, di cui due con conseguenze fatali. Un apprendista su otto si infortuna sul lavoro¹ anche se è sotto la supervisione e la cura del datore di lavoro.

L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) vieta, all'articolo 4 capoverso 1, l'esercizio di lavori pericolosi ai giovani.

Sono considerati lavori pericolosi per i giovani tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

L'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani elenca in dettaglio i lavori pericolosi per i giovani e che sono quindi loro vietati.

Le presenti indicazioni mostrano in particolare

ai datori di lavoro che impiegano giovani di età inferiore ai 18 anni al di fuori di una formazione professionale di base o di una formazione transitoria quali lavori non possono far svolgere a questi giovani. Inoltre, indicano ai giovani e ai loro genitori o rappresentanti legali quali lavori non sono autorizzati. Si tratta principalmente di lavori che i giovani svolgono parallelamente alla scuola dell'obbligo, nell'ambito di uno stage di orientamento, dopo aver interrotto la scuola o il tirocinio oppure durante le vacanze.

Per i giovani che seguono una formazione professionale di base, l'articolo 4a capoverso 1 OLL 5 stabilisce la possibilità di prevedere deroghe al divieto se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. In questo modo il sistema di formazione duale e la formazione professionale di base non sono messi in discussione. Inoltre, l'articolo 4b OLL 5 permette, a determinate condizioni, l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi nell'ambito di una formazione transitoria, ossia nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base.

Le indicazioni fungono infine da guida per le autorità d'esecuzione della legge sul lavoro in modo da assicurare un'applicazione equa e uniforme del diritto in tutta la Svizzera.

SECO - Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro

¹ Comunicato stampa della Suva; 2019 / Tirocinio in sicurezza
([suva.ch](https://www.suva.ch))



Glossario

Agenti

Il termine «agenti chimici» copre il più ampio spettro possibile di sostanze e composti chimicamente attivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti commerciabili oppure di scarti o sottoprodotti risultanti dai processi lavorativi. Il termine «prodotti chimici» è già utilizzato nel diritto in materia di prodotti chimici per le sostanze e le miscele commercializzate.

Classificazione

Il fabbricante di un prodotto chimico deve verificare se il prodotto può mettere in pericolo la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente. Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), a tal fine deve classificare, imballare ed etichettare il prodotto chimico, nonché elaborare al riguardo scenari d'esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza.

La classificazione designa il pericolo che può derivare dal prodotto sotto forma di classe di pericolo (natura del pericolo, ad es. «3.2 Corrosione/irritazione cutanea»), categoria di pericolo (gravità del pericolo, ad es. «Categoria 1A») e codice di categoria di pericolo (ad es. Skin Corr. 1A).

Fabbricante

Conformemente al diritto in materia di prodotti chimici, il fabbricante è un'impresa che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa prodotti chimici. Il termine fabbricante include quindi anche l'importatore svizzero di prodotti chimici. Il Registro svizzero dei prodotti chimici, la sezione 1 della scheda di dati di sicurezza e l'etichettatura del prodotto chimico forniscono informazioni sul fabbricante del prodotto.

Fraasi H

Le frasi H («indicazioni di pericolo e consigli di prudenza», in inglese «**h**azard e **r**ecautionary») e le frasi EUH supplementari sono brevi consigli di prudenza per le sostanze pericolose utilizzati nell'ambito del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. Le frasi H hanno una funzione analoga a quella delle frasi R utilizzate nella precedente etichettatura UE.

Etichettatura

L'etichettatura presenta i pericoli del prodotto in modo chiaro. Contiene i seguenti elementi: avvertenza (attenzione o pericolo); pittogrammi di pericolo (ad es. bomba che esplode o teschio); indicazioni di pericolo (frasi H, ad es. H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici difficoltà respiratorie se inalato); consigli di prudenza (frasi P, ad es. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico).

Fraasi R

Le frasi R e S («rischio e sicurezza», in inglese «**r**isk and **s**afety») sono brevi consigli di prudenza per le sostanze pericolose utilizzati nella precedente etichettatura UE di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. Con l'introduzione del regolamento CLP nell'UE queste frasi sono state sostituite dalle frasi H e oggi non possono più essere utilizzate. È tuttavia possibile che sulle vecchie etichette e nelle vecchie schede di dati di sicurezza figurino ancora le frasi R.



Specialisti della sicurezza sul lavoro

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro e gli ingegneri di sicurezza che soddisfano i requisiti dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116).

Il datore di lavoro ricorre a specialisti della sicurezza sul lavoro se nella sua azienda si verificano particolari pericoli e se nell'azienda non vi sono le competenze necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza serve a fare in modo che le aziende adottino le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell'ambiente. Finché il prodotto chimico viene impiegato nell'azienda, la scheda di dati di sicurezza deve essere conservata sul posto.

Articolo 1

Oggetto

La presente ordinanza stabilisce quali lavori sono considerati pericolosi per i giovani in base all'articolo 4 capoverso 2 OLL 5.

Situazione iniziale

L'articolo 29 capoverso 3 LL prevede che, al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

Divieto

Sulla base di questo articolo di legge, l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) stabilisce in modo inequivocabile all'articolo 4 capoverso 1 che, tranne nel caso delle deroghe menzionate sotto, è vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

Ciò significa che i giovani non possono svolgere attività pericolose ai sensi della presente ordinanza del DEFR parallelamente alla scuola dell'obbligo, nell'ambito di uno stage d'orientamento, dopo aver interrotto la scuola o il tirocinio oppure durante le vacanze.

Definizione di lavori pericolosi

L'articolo 4 capoverso 3 OLL 5 conferisce al DEFR la competenza di stabilire quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. Con la presente ordinanza il DEFR ha esercitato questa competenza e definito i lavori pericolosi per i giovani.

Deroghe al divieto

Conformemente all'articolo 4a capoverso 1 OLL 5, d'intesa con la SECO la SEFRI può prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe a questo divieto per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

L'elenco delle professioni della SEFRI fornisce una panoramica di tutte le professioni della formazione professionale di base (certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità) e della formazione professionale superiore (esame di professione, esame professionale superiore) attualmente offerte e disciplinate dalla legge sulla formazione professionale, nonché dei programmi quadro d'insegnamento approvati, dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori¹.

La SECO può, su richiesta dell'azienda, accordare un'autorizzazione eccezionale al di fuori del quadro previsto dal capoverso 1 se lo svolgimento di lavori pericolosi è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità (art. 4a cpv. 3 OLL 5).

¹ www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/showAllActive

**Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
(RS 822.115.2)**

Art. 1 Oggetto

Art. 1

Inoltre, l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi è autorizzato al di fuori della formazione professionale di base, a determinate condizioni, se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base (art. 4b cpv. 1 OLL 5).

L'ispettorato del lavoro può, su richiesta, accordare un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi a un'azienda che ancora non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti ma che ha preso le misure necessarie per ottenerla (art. 4b cpv. 3 OLL 5).

Articolo 2

Carico psichico

A causa del carico psichico che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori che superano a livello cognitivo o emotivo le capacità dei giovani, segnatamente:
 - ¹ il lavoro a cottimo, i lavori che comportano costantemente ritmi serrati e i lavori che richiedono un'attenzione continua o implicano responsabilità eccessive,
 - ² la sorveglianza, la cura o l'assistenza di persone in condizioni fisiche o psichiche precarie nonché il recupero o la composizione di salme;
- b. lavori che implicano il pericolo di abusi fisici, psichici o sessuali, segnatamente la prostituzione, la produzione di materiale pornografico e la partecipazione a spettacoli pornografici;
- c. l'eutanasia animale o la macellazione industriale di animali e l'eliminazione di carcasse animali.

In generale

L'adolescenza è caratterizzata da profondi cambiamenti, che non riguardano solo il corpo, le relazioni sociali o i sentimenti. Anche il cervello si trasforma completamente in questo periodo. Vi sono situazioni o esperienze nella vita dei giovani che possono essere molto stressanti. Ne fanno parte anche i lavori che possono pregiudicarne la salute psichica, la formazione e lo sviluppo psichico.

Per questo motivo, ai giovani di età inferiore ai 18 anni è vietato svolgere lavori che possono portare a una sollecitazione eccessiva di natura cognitiva e/o emotiva.

Lettera a

Numero 1

Il lavoro a cottimo è un'attività remunerata con un salario a cottimo. In genere quest'ultimo viene calcolato in base alla quantità controllata o al numero di pezzi all'ora. A seconda del tipo di salario a cottimo, le ore di lavoro prestate hanno un'importanza secondaria o non sono addirittura determinanti nel calcolo del salario. Il lavoro a cottimo e altri lavori in cui è possibile ottenere una retribuzione più elevata aumentando il ritmo lavorativo nonché i lavori in cui tale ritmo è prestabilito sono vietati ai giovani.

Ritmi serrati costanti o la necessità di un'attenzione continua portano rapidamente i giovani a raggiungere i propri limiti psichici e a uno stato di esaurimento in quanto non dispongono ancora di strategie per gestire lo stress.

Sono tipicamente impieghi che implicano un lavoro a cottimo di tipo mentale, ritmi serrati costanti o la necessità di un'attenzione continua i lavori nel marketing telefonico o di controllo della qualità nelle produzioni in serie. Questi impieghi comportano spesso turni di lavoro.

Ai giovani non devono inoltre essere assegnati lavori che implicano responsabilità chiaramente superiori alle loro capacità e competenze. A tale riguardo occorre tenere conto del fatto che i giovani non sono molto bravi a valutare le loro capacità e competenze e spesso esitano a rifiutare un lavoro che comporta responsabilità eccessive.

Numero 2

In questo contesto una persona è in «condizioni fisiche precarie» quando si trova in uno stato di fragilità fisica in seguito a infortunio o malattia (disturbi nella coordinazione dei movimenti, problemi di equilibrio, salute cagionevole, ecc.) ed è in «condizioni psichiche precarie» quando presenta disturbi comportamentali dovuti a malattia (epiles-

sia, paranoia, schizofrenia, ecc.). Sorvegliare, curare o assistere persone che si trovano in condizioni fisiche o psichiche precarie può portare a una sollecitazione eccessiva a livello emotivo per i giovani. Per le stesse ragioni, ai giovani è vietato anche il recupero o la composizione di salme, che comprende anche il lavaggio, la vestizione e il trucco delle salme.

I rami in cui vengono svolti questi lavori sono ad esempio i servizi di assistenza e cura, i servizi di sorveglianza e i servizi funebri.

Lettera b

I lavori che implicano il pericolo di abusi fisici o psichici sono vietati ai giovani. Ciò vale in particolare per i lavori che comportano il pericolo di abusi sessuali, come la prostituzione, la produzione di materiale pornografico e qualsiasi forma di partecipazione a spettacoli pornografici. È inclusa anche la distribuzione di materiale pornografico (servizi online e telefonici, video, stampati, ecc.).

Lettera c

L'uccisione di animali (eutanasia o macellazione industriale) può portare rapidamente a una sollecitazione eccessiva a livello emotivo e a un trauma per i giovani. Questi lavori sono pertanto vietati ai giovani. I settori in cui possono essere svolte simili mansioni sono, ad esempio la cura di animali, i macelli e l'eliminazione di carcasse animali.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 3

Carico fisico

A causa del carico fisico che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. spostamento manuale di pesi superiori a
 - ¹: 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni,
 - ²: 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni;
- b. lavoro a cottimo e lavori che richiedono lo spostamento frequente o sequenziale ripetuto di pesi per un totale di oltre 3000 kg al giorno
- c. lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno come segue:
 - ¹: in posizione ricurva, ruotata o inclinata di lato,
 - ²: all'altezza o al di sopra delle spalle, o:
 - ³: in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati.

In generale

Durante la pubertà, la lunghezza delle ossa aumenta considerevolmente. In questa fase, lo scheletro è particolarmente vulnerabile alle sollecitazioni, perché le ossa stesse sono più sensibili, ma anche i tendini, i muscoli, le articolazioni e i movimenti non sono ancora adattati alla nuova lunghezza delle ossa.

Lo spostamento manuale di carichi pesanti comporta in genere un notevole rischio per l'apparato locomotore degli adolescenti, in particolare durante la fase di sviluppo. Per non compromettere la crescita dei giovani, l'apparato muscolo-scheletrico non deve essere sottoposto a sforzi pesanti, prolungati e/o frequentemente ripetuti.

Per questo motivo, ai giovani di età inferiore ai 18 anni è vietato svolgere lavori che possono portare a una sollecitazione fisica eccessiva a causa dello spostamento manuale di carichi pesanti.

Lettera a

I limiti di carico in funzione dell'età e del sesso si applicano allo spostamento manuale prolungato e ripetuto di carichi, come avviene ad esempio

nell'edilizia e nei rami accessori dell'edilizia, nei servizi logistici, nell'industria alberghiera e della ristorazione o nel settore delle cure.

Lettera b

Il lavoro a cottimo è un'attività remunerata con un salario a cottimo. In genere quest'ultimo viene calcolato in base alla quantità prodotta o al numero di pezzi all'ora. A seconda del tipo di salario a cottimo, le ore di lavoro prestate hanno un'importanza secondaria o non sono determinanti nel calcolo del salario. Il lavoro a cottimo e altri lavori in cui è possibile ottenere una retribuzione più elevata aumentando il ritmo lavorativo nonché i lavori in cui tale ritmo è prestabilito sono vietati ai giovani. Vi sono impieghi che implicano un lavoro a cottimo di tipo fisico soprattutto nell'edilizia (muratore a cottimo, installatore a cottimo, ecc.) o nella produzione industriale in serie.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che

presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.


Articolo 4

Effetti fisici

A causa degli effetti fisici che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori permanenti in ambienti che, per ragioni tecniche, hanno temperature superiori a 30° C oppure intorno o inferiori a 0° C;
- b. lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, segnatamente i lavori con fluidi, vapori e gas liquefatti a bassa temperatura;
- c. lavori che implicano rumori continui o impulsivi pericolosi per l'udito e lavori con effetti dell'esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera $L_{EX,8h}$ di 85 dB (A);
- d. lavori con strumenti vibranti o a percussione con esposizione alle vibrazioni mano-braccio A(8) superiore a 2,5 m/s²;
- e. lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione;
- f. lavori in condizioni di sovrappressione uguale o superiore a 0,1 bar;
- g. lavori con agenti sotto pressione, segnatamente fluidi, vapori e gas;
- h. lavori che comportano un'esposizione a radiazioni non ionizzanti, segnatamente a:
 - ¹ radiazioni elettromagnetiche, segnatamente nel caso di lavori con dispositivi trasmettenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generali dalle radiazioni emesse dal macchinario»¹,
 - ² radiazioni ultraviolette di lunghezza d'onda compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell'essiccazione e dell'indurimento a raggi ultravioletti, della saldatura ad arco e dell'esposizione prolungata al sole,
 - ³ radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicurezza degli apparecchi laser»²;
- i. lavori che comportano un'esposizione a radiazioni ionizzanti, segnatamente a:
 - ¹ sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 26 aprile 2017³ sulla radioprotezione,
 - ² radiazioni ultraviolette di lunghezza d'onda pari o inferiore a 200 nm.

¹ Il testo della norma SN EN ISO 12198-1 può essere consultato gratuitamente e ottenuto a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch 

² Il testo della norma DIN EN ISO 60825-1 può essere consultato gratuitamente e ottenuto a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch 

³ [RS 814.501](http://www.snv.ch) 

In generale

In base all'esperienza e allo stato della tecnica i lavori che comportano l'esposizione a vari pericoli fisici sono da considerare pericolosi per i giovani. Nell'adolescenza, lo sforzo fisico può ritardare il normale sviluppo corporeo o causare sequele. Per alcuni degli effetti fisici elencati sono determinanti i valori limite della Suva⁴. Per i giovani, che non sono consapevoli dei rischi fisici (spesso impercettibili) e non sono in grado di proteggersi in maniera adeguata, questi divieti di esposizione sono necessari. Anche se le aziende devono prendere tutte le misure di protezione necessarie per tutelare i dipendenti dagli effetti fisici pericolosi per la salute, spesso esiste un rischio residuo dovuto a un eventuale errore di comportamento. Questo rischio è molto più elevato per i giovani. I lavori che comportano gli effetti fisici elencati alle lettere a-i sono pertanto vietati ai giovani.

Lettera a

Il divieto per i giovani si applica in caso di temperature che, «per ragioni tecniche», sono superiori a 30 °C oppure intorno o inferiori a 0 °C, ossia alle temperature che non sono legate alle condizioni meteorologiche ma sono prodotte da sistemi tecnici (ad es. in fonderie, lavanderie o celle frigorifere).

Lettera b

L'impiego di fluidi caldi o freddi, vapori caldi o gas liquefatti a bassa temperatura richiede precisione. Se dalla valutazione dei rischi emerge che in tal caso i dipendenti sono esposti a un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, questi lavori sono vietati ai giovani.

Lettera c

Livelli sonori elevati danneggiano in maniera permanente l'udito se non vi sono misure di protezione adeguate alla specifica situazione di

rumore. Ai giovani è pertanto vietato lavorare in ambienti che implicano rumori pericolosi per l'udito, siano essi continui (ad es. nelle officine di fabbri, nelle tipografie, negli impianti di imbottigliamento) o impulsivi (ad es. colpi, scoppi, esplosioni), e svolgere lavori con un livello medio di esposizione giornaliera al rumore pari o superiore a 85 dB(A).

Lettera d

Forti esposizioni alle vibrazioni, che si verificano nel caso di lavori con macchine manuali vibranti come ad esempio martelli sbavatori, martelli scalpellatori, martelli demolitori, martelli perforatori, smerigliatrici, motoseghe a catena, pestelli e piastre vibranti, possono danneggiare permanentemente la salute. Questi lavori sono pertanto vietati ai giovani.

Lettera e

L'elettricità è invisibile e inodore e i suoi pericoli sono quindi spesso sottovalutati. Alcune intensità di corrente provocano spasmi dei muscoli respiratori, grandi intensità di corrente possono causare ustioni letali e, anche dopo molte ore, un'insufficienza renale. Il rischio di perdere la vita in seguito a un infortunio provocato dall'elettricità è 2-3 volte superiore a quello incorso nel caso di altri infortuni. I lavori con l'elettricità che presentano un pericolo per la salute richiedono un comportamento corretto e sono vietati ai giovani.

Lettera f

Si è in presenza di condizioni di sovrappressione in cantieri speciali o nell'ambito delle immersioni. I lavori in condizioni di sovrappressione richiedono un'idoneità medica, un'apposita formazione e il rispetto di regole severe. Per questi motivi sono vietati ai giovani.

⁴ www.suva.ch/download/direttive-e-leggi/valori-limite-sul-posto-di-lavoro

Lettera g

I lavori con agenti sotto pressione, in particolare fluidi, vapori o gas, comportano il pericolo di rilascio improvviso di grandi quantità di energia. Presentano un elevato rischio di infortunio professionale, che dipende da molti fattori, e richiedono svariate misure di sicurezza. Questi lavori sono pertanto vietati ai giovani.

Lettera h

L'esposizione a radiazioni non ionizzanti intensive può provocare ustioni. Ciò avviene, ad esempio, nell'ambito di lavori con dispositivi trasmettenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1. Lo stesso vale per le radiazioni ultraviolette della gamma «UV-A» (315 – 400 nm), che possono essere emesse, ad esempio, durante l'essiccazione e l'indurimento a raggi ultravioletti, la saldatura ad arco o l'esposizione prolungata al sole, o per le radiazioni laser delle classi 3B e 4. I lavori che implicano eventuali esposizioni di questo tipo sono vietati ai giovani.

Lettera i**Numero 1**

I lavori con sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ORaP sono vietati ai giovani.

Numero 2

Le radiazioni ultraviolette di lunghezza d'onda pari a 200 nm comprendono una gamma di «UV-C» (100 – 280 nm) e l'intera gamma di radiazioni ultraviolette estreme (EUV). Le radiazioni EUV descrivono la gamma spettrale della radiazione elettromagnetica tra 10 e 121 nm e sono quindi al limite dei raggi X. Sono molto energetiche e possono quindi / Essendo ad alta energia, possono danneggiare le informazioni genetiche delle cellule del corpo.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 5

Agenti chimici con pericoli fisici

I seguenti lavori con agenti chimici che comportano in particolare un rischio di incendio o di esplosione in caso di manipolazione errata sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori con sostanze e preparati che, in base alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008¹ nella versione citata nell'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015² sui prodotti chimici (OPChim):
 - ^{1.} sostanze e preparati instabili ed esplosivi: H200, H201, H202, H203, H204, H205,
 - ^{2.} gas infiammabili: H220, H221,
 - ^{3.} aerosol infiammabili: H222,
 - ^{4.} liquidi infiammabili: H224, H225,
 - ^{5.} perossidi organici: H240, H241,
 - ^{6.} sostanze e preparati autoreattivi: H240, H241, H242,
 - ^{7.} sostanze e preparati reattivi: H250, H260, H26,
 - ^{8.} comburenti: H270, H271;
- b. lavori con agenti chimici che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell'allegato 2 numero 1 OPChim, ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente esplosivi e gas combustibili derivanti da processi di fermentazione.

In generale

L'adolescenza è segnata da profondi cambiamenti. Le statistiche mostrano che il rischio di incidenti è particolarmente elevato tra i minori di 18 anni, poiché hanno una percezione diversa rispetto agli adulti e non sono ancora abituati ai processi lavorativi sul posto di lavoro. Per questo motivo ai giovani è vietato svolgere lavori con determinati agenti chimici che, in caso di manipolazione errata, possono causare gravi danni alla salute.

Lettera a

La lettera a definisce gli agenti che sono stati immessi sul mercato come prodotti chimici e che sono pertanto stati classificati ed etichettati secondo il diritto in materia di prodotti chimici. Nella maggior parte dei casi la classificazione è stabilita dal fabbricante in base al principio del controllo autonomo. Per alcuni prodotti chimici pericolosi esiste una procedura federale di omologazione o di notifica.

Gli agenti tipici immessi sul mercato come prodotti chimici riportano, sull'etichettatura o sull'imballaggio, i simboli di pericolo del sistema

¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

² RS 813.11

mondiale armonizzato (GHS). Quelli destinati a usi commerciali o industriali devono indicare nella scheda di dati di sicurezza e nell'iscrizione al Registro dei prodotti chimici le frasi di pericolo (frasi H). Dal confronto tra queste frasi e quelle della lettera a si può determinare se l'impiego di questi agenti è considerato pericoloso e se si applica pertanto il divieto dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115).

In base all'obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici bisogna inoltre verificare se le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza o in altre fonti sono attuali e plausibili. Ciò richiede conoscenze tecniche e un sostegno tramite strumenti informatici specifici. A tal fine si raccomanda l'uso della piattaforma Internet SICHEM³ e il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente alla direttiva CFSL n. 6508.

L'impiego di agenti che devono essere classificati ed etichettati con le frasi H di cui alla lettera a è in linea di principio vietato ai giovani.

Numeri 1-8

Per una migliore leggibilità, le frasi H sono raggruppate per tema ma devono essere prese in considerazione indipendentemente l'una dall'altra. L'impiego di agenti che devono essere classificati ed etichettati con queste frasi H è considerato pericoloso per i giovani.

Lettera b

La lettera b definisce gli agenti che non sono stati immessi sul mercato come prodotti chimici e che non sono pertanto stati classificati ed etichettati secondo il diritto in materia di prodotti chimici.

Gli agenti tipici che non sono immessi sul mercato come prodotti chimici ma che sono comunque presenti sul posto di lavoro non sono dotati di un'etichettatura o di imballaggio che ne designi i pericoli. Ne sono un esempio gli esplosivi

e i gas combustibili derivanti da processi di fermentazione.

Se questi agenti presentano proprietà analoghe a quelle degli agenti classificati ed etichettati con le frasi H di cui alla lettera a, il loro impiego è in linea di principio vietato ai giovani. Determinare se gli agenti soddisfano i criteri della lettera a è più difficile e richiede conoscenze tecniche.

Excursus: impiego di vecchi prodotti

Gli agenti chimici hanno solitamente una data di scadenza. Potrebbe tuttavia succedere che in un'azienda si utilizzino tuttora vecchi prodotti che non sono ancora stati classificati ed etichettati secondo il diritto attuale in materia di prodotti chimici. Per facilitare l'applicazione e l'esecuzione dell'ordinanza per quanto riguarda questi agenti è stata creata una tabella per stabilire la corrispondenza tra le nuove frasi H (attuale ordinanza sui prodotti chimici) e le vecchie frasi R (ordinanza sui prodotti chimici prima della revisione totale del 2015). La tabella è consultabile sul sito della SECO.⁴

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione ecces-

³ www.seco.admin.ch/sichem

⁴ www.seco.admin.ch/scheda-protezione-giovani-maternita

**Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
(RS 822.115.2)**

Art. 5 Agenti chimici con pericoli fisici

Art. 5

siva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 6

Agenti chimici con pericoli tossicologici

I seguenti lavori che comportano un rischio per la salute a causa dell'esposizione ad agenti chimici con pericoli tossicologici sono considerati pericolosi per i giovani:

a. lavori con sostanze e preparati che, in base alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti frasi H secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008¹ nella versione citata nell'allegato 2 numero 1 OPChim²:

¹ tossicità acuta: H300, H310, H330, H301, H311, H331,

² corrosione cutanea: H314,

³ tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola: H370, H371,

⁴ tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione ripetuta: H372, H373,

⁵ sensibilizzazione delle vie respiratorie: H334,

⁶ sensibilizzazione della pelle: H317,

⁷ cancerogenicità: H350, H350i, H351,

⁸ mutagenicità sulle cellule germinali: H340, H341,

⁹ tossicità per la riproduzione: H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd;

b. lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all'impiego di

¹ agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell'allegato 2 numero 1 OPChim ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri,

² oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a,

³ agenti chimici che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell'allegato 2 numero 1 OPChim ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente farmaci e cosmetici.

In generale

L'adolescenza è caratterizzata da profondi cambiamenti, che non riguardano solo il corpo, le relazioni sociali o i sentimenti. Anche il cervello si trasforma completamente in questo periodo. Vi sono situazioni o esperienze nella vita dei giovani

che possono essere molto stressanti. Ne fanno parte anche i lavori che possono pregiudicare la salute psichica, la formazione e lo sviluppo psichico.

Per questo motivo ai giovani è vietato svolgere lavori con determinati agenti chimici che, in caso di manipolazione errata, possono presentare il rischio di una malattia o di intossicazione grave.

¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

² [RS 813.11](#)

Lettera a

La lettera a definisce gli agenti che sono stati immessi sul mercato come prodotti chimici e che sono pertanto stati classificati ed etichettati secondo il diritto in materia di prodotti chimici. Nella maggior parte dei casi la classificazione è stabilita dal fabbricante in base al principio del controllo autonomo. Per alcuni prodotti chimici pericolosi esiste una procedura federale di omologazione o di notifica.

Gli agenti tipici immessi sul mercato come prodotti chimici riportano, sull'etichettatura o sull'imballaggio, i simboli di pericolo del sistema mondiale armonizzato (GHS). Quelli destinati a usi commerciali o industriali devono indicare nella scheda di dati di sicurezza e nell'iscrizione al Registro dei prodotti chimici le frasi di pericolo (frasi H). Dal confronto tra queste frasi e quelle della lettera a si può determinare se l'impiego di questi agenti è considerato pericoloso e se si applica pertanto il divieto dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115). In base all'obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici bisogna inoltre verificare se le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza o in altre fonti sono attuali e plausibili. Ciò richiede conoscenze tecniche e un sostegno tramite strumenti informatici specifici. A tal fine si raccomanda l'uso della piattaforma Internet SICHEM³ e il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente alla direttiva CFSL n. 6508.

L'impiego di agenti che devono essere classificati ed etichettati con le frasi H di cui alla lettera a è in linea di principio vietato ai giovani.

Numeri 1-9

Per una migliore leggibilità, le frasi H sono raggruppate per tema ma devono essere prese in considerazione indipendentemente l'una dall'altra. L'impiego di agenti che devono essere classificati ed etichettati con queste frasi H è considerato pericoloso per i giovani.

Lettera b

La lettera b definisce gli agenti che non sono stati immessi sul mercato come prodotti chimici e che non sono pertanto stati classificati ed etichettati secondo il diritto in materia di prodotti chimici.

Gli agenti tipici che non sono immessi sul mercato come prodotti chimici ma che sono comunque presenti sul posto di lavoro non sono dotati di un'etichettatura o di imballaggio che ne designi i pericoli. Ne sono un esempio i gas, i vapori, i fumi e le polveri derivanti da processi ma anche le sostanze rilasciate da oggetti.

Se questi agenti presentano proprietà analoghe a quelle degli agenti classificati ed etichettati con le frasi H di cui alla lettera a, il loro impiego è in linea di principio vietato ai giovani. Determinare se gli agenti soddisfano i criteri della lettera a è più difficile e richiede conoscenze tecniche. Nell'ambito dell'intervento di uno specialista MSSL si raccomanda di definire un cosiddetto schema di classificazione delle sostanze specifico per l'azienda. Cfr. Direttiva CFSL Laboratorio⁴.

Numero 1

Questo numero riguarda i prodotti chimici generati da processi di lavoro e che non sottostanno all'obbligo di classificazione. Nei lavori che implicano processi ad alta energia possono fuoriuscire gas, vapori, fumi o polveri che non hanno una composizione chimica costante ma che, come noto o comprovato, contengono sostanze nocive, come nel caso della saldatura o della molatura. Questi lavori sono vietati ai giovani.

Numero 2

Può trattarsi di oggetti come gli alberelli profumati per le auto. Il divieto non riguarda il fatto di viaggiare in un'auto che contiene questi alberelli ma i lavori che implicano questi oggetti (imballaggio, reimballaggio, manipolazione, ecc. con un'elevata esposizione agli agenti emessi).

³ www.seco.admin.ch/sichem

⁴ www.ekas.ch/1871.i, Allegato 5 «Schema di classificazione delle sostanze»

Numero 3

Può trattarsi di farmaci e cosmetici. Il divieto non riguarda l'uso personale di questi agenti ma i lavori con questi ultimi (imballaggio, reimballaggio, manipolazione, ecc. con un'elevata esposizione agli agenti).

razione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Impiego di vecchi prodotti

Gli agenti chimici hanno solitamente una data di scadenza. Potrebbe tuttavia succedere che in un'azienda si utilizzino tuttora vecchi prodotti che non sono ancora stati classificati ed etichettati secondo il diritto attuale in materia di prodotti chimici. Per facilitare l'applicazione e l'esecuzione dell'ordinanza per quanto riguarda questi agenti è stata creata una tabella per stabilire la corrispondenza tra le nuove frasi H (attuale ordinanza sui prodotti chimici) e le vecchie frasi R (ordinanza sui prodotti chimici prima della revisione totale del 2015). La tabella è consultabile sul sito della SECO⁵.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di prepa-

⁵ www.seco.admin.ch/scheda-protezione-giovani-maternita 

Articolo 7

Agenti biologici

I seguenti lavori che comportano un rischio per la salute a causa dell'esposizione ad agenti biologici sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori con oggetti che possono essere contaminati da virus, batteri, funghi o parassiti patogeni;
- b. lavori che espongono a microrganismi dei gruppi 3 e 4 secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹ sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.

In generale

In diversi settori lavorativi vi è un rischio elevato di entrare in contatto con microorganismi o parassiti patogeni a cui in genere i giovani non sono affatto esposti o sono esposti solo raramente nella vita privata. I giovani che si ammalano a causa di questi agenti patogeni rischiano di mettere in pericolo la loro salute, la loro formazione e il loro sviluppo fisico e di subire possibili danni a lungo termine dopo l'esposizione.

Secondo l'articolo 2 lettera a OPLM, per microrganismi si intendono tutte le entità microbiologiche cellulari o non cellulari in grado di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare batteri, alghe, funghi, protozoi, virus e viroidi; sono loro equiparati le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono tali entità, nonché le colture cellulari, i parassiti umani, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo.

Lettera a

In tutti i posti di lavoro, in particolare dove si lavora con esseri viventi o con materiali organici, possono essere presenti virus, batteri, funghi o parassiti patogeni. Basti pensare ad esempio alle professioni in strutture sanitarie (umane e veterinarie), alle attività in laboratori biologici, medi-

ci e microbiologici, alla detenzione di animali e ai centri di detenzione di animali da laboratorio, alla selvicoltura (contatto con animali selvatici o con i loro escrementi, TBE), alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti o alle attività che comportano il contatto con le acque reflue nonché alla biotecnologia. Questi lavori sono quindi vietati ai giovani.

Lettera b

Secondo l'OPML i batteri, le alghe, i funghi, i protozoi, i virus e i viroidi sono suddivisi in quattro gruppi in base alla loro patogenicità per l'uomo e alla probabilità che le loro proprietà esplicino i loro effetti. I due gruppi seguenti sono moderatamente o molto pericolosi per la salute:

- gruppo 3: microrganismi che presentano un rischio moderato;
- gruppo 4: microrganismi che presentano un rischio elevato.

I lavori che espongono i giovani a microrganismi dei due suddetti gruppi sono loro vietati.

¹ [RS 832.321](#)

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 8

Strumenti di lavoro pericolosi

I lavori che implicano l'uso dei seguenti strumenti di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. strumenti di lavoro mobili qui di seguito:
 1. carrelli automotori con sedile o posto di guida,
 2. gru secondo l'ordinanza del 27 settembre 1999¹ sulle gru,
 3. sistemi di trasporto combinati, comprendenti segnatamente trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici,
 4. dispositivi per il deposito di beni uniformati in magazzini a scansie elevate, in particolare contenitori e merci su palette,
 5. macchine edili,
 6. macchine forestali,
 7. veicoli adibiti alla preparazione di piste,
 8. teleferiche da cantiere,
 9. ponti mobili,
 10. installazioni interne o esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente,
 11. bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression,
 12. ferrovie aziendali, veicoli coinvolti in movimenti di manovra e mezzi ausiliari sulle ferrovie;
- b. strumenti di lavoro che presentano elementi mobili le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto;
- c. macchine o sistemi che comportano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, specialmente in condizioni di servizio particolari o nell'ambito di lavori di manutenzione.

In generale

Gli strumenti di lavoro devono essere impiegati solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarli solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonei. Inoltre, devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. Dopo ogni montaggio occorre controllare che gli strumenti di lavoro im-

piegabili in luoghi diversi siano stati montati correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzati nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

Vi sono numerosi strumenti di lavoro il cui uso comporta un elevato rischio di infortunio. Vietando ai giovani l'utilizzo di tali strumenti si tiene conto del fatto che essi non sono consapevoli

¹ [RS 832.312.15](#)

dei pericoli che presentano e non sono in grado di valutare la propria sicurezza né di proteggersi correttamente da eventuali infortuni.

Lettera a

Numeri 1-12

Gli infortuni causati da strumenti di lavoro mobili o in movimento provocano spesso ferite gravi. I pericoli comportati da tali strumenti sono ad esempio i seguenti:

- il lavoratore può urtare o travolgere persone in seguito a manovre,
- il lavoratore può schiacciare persone in seguito a manovre (ad es. urtando un ostacolo),
- il lavoratore si ribalda, cade o subisce un impatto con uno strumento di lavoro mobile (ad es. curvando),
- les matériaux transportés ou les superstructures de véhicules non assurées peuvent basculer, se détacher ou tomber
- le merci trasportate o le sovrastrutture di veicoli non assicurate possono ribaltarsi, staccarsi o cadere (ad es. nell'ambito del carico o dello scarico di merci non assicurate),
- il lavoratore può cadere da uno strumento di lavoro mobile

Ai giovani è vietato lavorare con gli strumenti di lavoro mobili elencati alla lettera a.

Lettera b

Si tratta degli strumenti di lavoro che presentano elementi mobili le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili in modo variabile, ad esempio rulli, punzonatrici, presse, seghe a nastro, circolari e a catena, impianti di miscelazione e agitatori, ruote dentate, leve oscillanti, bielle, frese o dispositivi per affilare. Ai giovani è vietato lavorare con questi strumenti di lavoro pericolosi.

Lettera c

Lavorare con macchine in condizioni di servizio particolari o per la loro manutenzione è fondamentalmente pericoloso e riservato agli specialisti. Ai giovani è vietato lavorare con macchine in tali situazioni critiche.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 9

Animali pericolosi

I lavori che comportano un contatto diretto con animali selvatici o velenosi sono considerati pericolosi per i giovani.

In generale

Animali selvatici

Sono considerati animali selvatici, da un lato, gli animali che vivono allo stato selvatico, non sono addomesticati e non fungono da animali domestici, da allevamento o da reddito (come è invece il caso per cani, gatti, suini domestici, cavalli, mucche, pecore, capre, polli). Sono selvatici anche gli animali che vivono nelle zone abitate, che si annidano negli edifici o parassitati, che mantengono però lo stile di vita di un animale selvatico. Tali animali possono essere portatori di parassiti o malattie pericolose. Sono considerati selvatici, d'altro lato, anche gli animali feroci nel loro comportamento, che spesso diventano aggressivi a stretto contatto con l'uomo, soprattutto se sono affamati o impauriti (ad esempio femmine con prole). I lavori che comportano un contatto diretto con animali selvatici (anche in cattività) sono quindi vietati ai giovani.

Animali velenosi

Sono considerati velenosi gli animali il cui veleno naturale può nuocere alla salute umana. Sono inclusi, ad esempio, alcuni ragni, scorpioni, serpenti, sauri, rane, rospi, meduse e polpi. I lavori che comportano un contatto diretto con questo tipo di animali sono vietati ai giovani.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a im-

parare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 10

Ambiente di lavoro con un elevato rischio di infortunio professionale

I seguenti lavori che comportano un elevato rischio di infortunio professionale a causa dell'ambiente di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate;
- b. lavori in spazi angusti, in particolare in pozzi e canali;
- c. lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico;
- d. lavori in settori in cui il personale è esposto a un particolare rischio di aggressione o violenza;
- e. lavori che si effettuano sottoterra o sott'acqua.

In generale

L'ambiente di lavoro fisico può presentare diversi pericoli e, per evitare infortuni, sono richieste una costante prudenza, cautela e capacità di reagire in modo adeguato. I giovani tendono a sottovalutare i rischi per sé stessi presenti in ambienti che comportano pericoli. Inoltre, non dispongono ancora dell'esperienza professionale necessaria per proteggersi sistematicamente e correttamente dai pericoli esistenti.

Lettera a

I lavori che comportano un rischio di caduta sono vietati ai giovani. Questo vale in particolare per le postazioni di lavoro rialzate non protette contro la caduta (ad es. montaggio e smontaggio di impalcature, lavori su tralicci o su veicoli).

Lettera b

I lavori effettuati in spazi angusti sono vietati ai giovani. Ciò si applica in particolare ai pozzi e ai canali, che possono presentare vari pericoli difficilmente individuabili dai giovani, come gas e vapori combustibili, sostanze pericolose per la salute, mancanza di ossigeno o caduta di oggetti.

Lettera c

I lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa in un ambiente con un elevato rischio di infortunio professionale sono vietati ai giovani. Questo vale in particolare per i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico.

Lettera d

Ai giovani è vietato lavorare in settori in cui il personale è esposto a un particolare rischio di aggressione o violenza (ad es. controlli degli accessi, trasporto di denaro, esecuzione delle pene).

Lettera e

I lavori che si effettuano sottoterra o sott'acqua sono vietati ai giovani.

Per lavori sottoterra si intende la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione o la ricostruzione in sotterraneo di strutture come gallerie, cunicoli, pozzi e caverne. Sono considerati lavori sottoterra anche l'estrazione di roccia in sotterraneo, i lavori con spingitubo e i lavori all'interno di sezioni chiuse di gallerie a cielo aperto.

I lavori in cunicoli, gallerie e pozzi presentano numerosi rischi di infortunio o di danni alla salute.

**Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
(RS 822.115.2)**

Art. 10 Ambiente di lavoro con un elevato rischio di infortunio professionale

Art. 10

I principali rischi sono: essere colpiti da macchine o impianti, essere investiti da veicoli (traffico di cantiere), inciampare, cadere, essere colpiti da materiale in caduta, rimanere intrappolati, ferirsi durante l'impiego di macchine e utensili, ammalarsi, ad esempio a causa di polveri, prodotti chimici o intemperie, incendio o fumo.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 11

Atmosfera sotto-ossigenata

I lavori in ambienti con un contenuto di ossigeno nell'aria pari o inferiore al 18 per cento di volume sono considerati pericolosi per i giovani.

In generale

La riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria comporta un aumento del tasso di errore nei compiti cognitivi e tempi di reazione più lunghi. Questo aumenta il rischio generale di incidenti, soprattutto perché i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli come gli adulti, né hanno la stessa capacità di proteggersi da essi. Per questi motivi ai giovani è vietato lavorare in ambienti con un'atmosfera sotto-ossigenata.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

Articolo 12

Mancata percezione di segnali sonori

I lavori che comportano un rischio di infortunio professionale dovuto alla mancata percezione di segnali sonori sono considerati pericolosi per i giovani, segnatamente i lavori su binari con movimenti di manovra o traffico ferroviario.

In generale

Livelli sonori a partire da circa 65 dB(A) riducono significativamente la capacità di concentrazione e il rendimento e influenzano il benessere. Più aumenta il livello sonoro, più aumenta la frequenza degli errori e con essa anche il rischio di infortuni. I segnali o i suoni che annunciano un pericolo vengono coperti acusticamente se è presente anche un rumore di livello superiore. I segnali che annunciano l'avvio di macchine, il movimento di carichi in sospensione o l'avvicinamento di un veicolo possono non essere percepiti. Anche altri motivi (ad es. ascolto di musica) possono portare alla mancata percezione di segnali di allarme sonori. I giovani tendono a sottovalutare i rischi per sé stessi presenti in ambienti che comportano pericoli. Inoltre, si distracono facilmente, il che può impedire loro di percepire i segnali di allarme sonori e avere rapidamente conseguenze fatali.

Divieto

Ai giovani è vietato svolgere lavori in un ambiente in cui bisogna prestare attenzione ai segnali di allarme sonori per evitare infortuni.

Deroghe al divieto

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.

Articolo 13

Fumo passivo

I lavori all'interno di locali in cui è permesso fumare sono considerati pericolosi per i giovani.

Divieto assoluto

Il divieto del fumo passivo per i giovani si applica in maniera illimitata, soprattutto perché non vi è alcuna formazione professionale di base per cui è necessario lavorare in un locale per fumatori.

Derogare per contratto al divieto di lavorare in locali per fumatori, come avviene per gli adulti in base all'articolo 6 OPFP, non è ammesso per i giovani¹.

Questo divieto si applica anche all'impiego di giovani lavoratori nell'ambito di una formazione transitoria (art. 4b OLL 5).

¹ Nel 2002 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha dichiarato cancerogeno il fumo passivo.

Articolo 14

Adeguamento delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite negli allegati ai piani di formazione

- ¹. Se un'ordinanza in materia di formazione prevede una deroga secondo l'articolo 4a capoverso 1 OLL 5, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato al corrispondente piano di formazione devono essere adeguate alle definizioni dei lavori pericolosi di cui alla presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
- ². Finché l'allegato a un piano di formazione non è stato adeguato, per la corrispondente formazione di base si applicano le definizioni dei lavori pericolosi secondo il diritto anteriore.

Disposizioni transitorie

Se l'ordinanza in materia di formazione prevede lavori pericolosi, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al corrispondente piano di formazione devono essere adeguate entro la fine del 2027.

Fino all'adeguamento del piano di formazione, per la formazione professionale di base interessata si applicano le definizioni dei lavori pericolosi secondo l'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani.

Art. 15

Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
(RS 822.115.2)

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

Articolo 15

Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007¹ sui lavori pericolosi per i giovani è abrogata.

In generale

Le disposizioni dell'ordinanza abrogata continuano ad applicarsi alle formazioni professionali di base che non hanno ancora adeguato l'allegato al rispettivo piano di formazione.

Rimando

Le disposizioni transitorie sono precisate all'articolo 14

¹ RU 2007 6831; 2010 2201

Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
(RS 822.115.2)

Art. 16 Entrata in vigore

Art. 16

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Rimando

Le disposizioni transitorie sono precisate all'articolo 14.